

Conferimenti di minoranza e operazioni preliminari sulle quote: quando non sono abusive

Primo Ceppellini e Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Il conferimento di minoranza non è possibile nel caso di società con una struttura partecipativa estremamente polverizzata, in cui nessun socio detiene una partecipazione superiore al 20 per cento: infatti, la singola partecipazione oggetto di conferimento deve essere oggettivamente di minoranza qualificata. Le operazioni di compravendita di quote poste in essere prima del conferimento di una holding al fine di far ottenere al conferente i requisiti richiesti dalla legge non vengono considerate elusive e consentono di beneficiare dell'applicazione dell'art. 177, comma 2-bis, TUIR, a condizione però che si tratti di compravendite a titolo definitivo.

Le operazioni di **conferimento di partecipazioni di minoranza**, disciplinate dall'art. 177, comma 2-*bis* del TUIR, devono rispettare alcuni **requisiti "numerici"**: "le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni."

L'avverbio "**complessivamente**" potrebbe far intendere che la possibilità di eseguire l'operazione possa riguardare (in modo congiunto) più di un soggetto.

La lettura che viene data dall'Agenzia delle Entrate risolve negativamente questo dubbio: nella [risposta ad interpello 4 settembre 2020, n. 309](#) viene preso in considerazione il caso di una società con una struttura partecipativa estremamente polverizzata, in cui nessun socio detiene una partecipazione di minoranza qualificata, per arrivare a concludere che l'applicazione dell'art. 177 non è possibile perché la singola partecipazione oggetto di conferimento deve essere oggettivamente di minoranza qualificata.

Qualora la partecipazione conferita, come nel caso oggetto di interpello, sia in una holding, la norma prevede che le percentuali si applichino "a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR, e si determinano, con riguardo al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa"

La compravendita di partecipazioni

Per questo motivo, viene posto un quesito che riguarda l'effettuazione di **operazioni di compravendita** che **precedono il conferimento** e che anzi sono **finalizzate** a far ottenere al conferente i **requisiti** richiesti.

Si pensi a questo **esempio**.

A possiede il 30% di una holding, che a sua volta possiede:

- il 60% di B
- il 5% di C.

Le partecipazioni indirette di A sono:

- 18% di B
- 1,5% in C.

Se la holding procedesse alla cessione del 5% detenuto in C e all'acquisto di un 10% di B (arrivando a detenere il 70%), A si troverebbe a **detenere indirettamente** il 21% di B (il 30% del 70%): sarebbe quindi possibile per A conferire in una sua società il 30% della holding usufruendo del **regime di realizzo controllato**.

Le operazioni di movimentazione delle partecipazioni non vengono considerate elusive, e consentono di beneficiare dell'applicazione dell'articolo 177 comma 2 bis, a condizione che si tratti di **compravendite a titolo definitivo**.

Secondo le Entrate ([risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 429](#)), infatti, "resta ferma una diversa valutazione ai fini abusivi laddove le operazioni di compravendita e conferimento non avessero luogo con le modalità descritte, ovvero non risultassero definitive o si ritornasse, con successive operazioni, anche parzialmente, nella situazione *ex ante* (come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il possesso delle partecipazioni smobilizzate risultasse attribuibile ai soci delle newco conferitarie o, queste ultime, procedessero al riacquisto delle predette partecipazioni)".

È il caso di sottolineare quindi che le **operazioni di compravendita di partecipazioni** devono avere una **finalità economica** (nel caso oggetto di interpello si trattava della esigenza di risistemazione di un gruppo) e **non devono essere operazioni circolari**, nel senso che il trasferimento delle partecipazioni deve essere effettivo e definitivo.

Ovviamente il caso contemplato riguarda il conferimento di una holding, ma le stesse attenzioni devono ritenersi valide anche nel caso di conferimento di una partecipazione "singola": si pensi al caso di un socio che possiede il 18% di una società e che acquista un ulteriore 3% per arrivare alla partecipazione (conferibile *ex art. 177*) del 21%: l'acquisto della quota integrativa che consente di usufruire della norma in esame deve essere effettivo e a titolo definitivo.

Vincoli sul destinatario delle cessioni

Sotto un profilo critico, invece, non si comprende per quale motivo, nel caso di smobilizzo di partecipazioni, il destinatario definitivo delle cessioni non può essere lo stesso soggetto che procederà al conferimento, cioè il socio della newco conferitaria, come evidenziato sopra nella risposta dell'Agenzia.

Introdurre questo vincolo significa creare situazioni di immobilismo, a nostro avviso, ingiustificate oppure costringere, nel caso in cui sia indispensabile procedere alla costituzione della holding, a **vendere a terzi** asset, magari non liquidi, con un impatto negativo sulla possibilità di realizzo degli stessi.

La preoccupazione dell'Agenzia è giustificata nel caso di operazioni non definitive che creano solo temporaneamente le condizioni per ottenere l'agevolazione fiscale dell'art. 177, comma 2 *bis* del TUIR ma, a nostro avviso, devono considerarsi definitive anche le cessioni che hanno come destinatario il conferente ovvero un familiare dello stesso: è vero che in tal modo si creano le condizioni per fruire della normativa, ma se le **cessioni avvengono a valori di mercato** non si vede quale possa essere il danno per l'erario, tenendo anche conto che l'operazione, nel suo complesso, realizza una nuova struttura organizzativa degli asset patrimoniali detenuti da un soggetto o da una famiglia.

Evidenziamo questo ragionamento con un **esempio**.

Una persona fisica PF detiene il 40% di una holding (H) che possiede il 60% di una società operativa e una quota del 5% di una immobiliare difficilmente cedibile a terzi.

Se PF avesse intenzione di costituire la sua holding unipersonale conferendo la quota del 40% di H non potrebbe usufruire della normativa dell'art. 177, comma 2-*bis* del TUIR, mentre lo potrebbe fare se H cedesse il 5% della immobiliare.

PF potrebbe proporsi come acquirente della partecipazione nella immobiliare e se questo acquisto avvenisse potrebbe procedere con il conferimento applicando l'art. 177 TUIR.

Non riusciamo a vedere come questa operazione possa pregiudicare l'intero progetto: PF ha **riorganizzato** il suo **patrimonio**, comprando una partecipazione e costituendo una holding unipersonale, mentre prima possedeva asset diversi; le **operazioni** effettuate sono **legittime** e hanno generato **effetti fiscali** del tutto **fisiologici**.

Non si vede nulla di elusivo in un progetto del genere, ma soprattutto non esiste una differenza rilevante rispetto all'ipotesi in cui il 5% fosse ceduto a soggetti terzi.

Per completezza, segnaliamo che, a nostro parere, non sembrerebbe nemmeno elusiva, anche alla luce dei recenti orientamenti interpretativi dell'Agenzia, una operazione di scissione volta a costituire, sempre nell'esempio citato, una nuova società detentrici solo del 5% delle partecipazioni nella immobiliare, creando in tal modo il presupposto per applicare l'art. 177, comma 2, con riferimento alla scissa che resterebbe in possesso del 60% dell'operativa.

In conclusione, premesso che in linea di principio si condividono le cautele dell'Agenzia circa la necessità che le operazioni siano effettive e definitive, si ritiene, viceversa, che siano da rivedere le posizioni di **potenziale elusione** riguardo ai destinatari di eventuali cessioni/trasferimenti di partecipazioni, perché le situazioni che si possono, concretamente, verificare non paiono, a una prima analisi, avere i requisiti per essere considerate abusive.